

Tribunale di Frosinone, C – Sentenza n. 64 del 23.01.2018

Estensore: Ciccolo

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – DISCONOSCIMENTO DI SCRITTURA PRIVATA –
PRIMA DIFESA UTILE – COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DELLA
SCRITTURA PRIVATA**

In riferimento al valore probatorio della scrittura privata, il legale rappresentante di una società, contro la quale sia prodotta in giudizio una scrittura privata, rilevante per il suo valore negoziale, al fine di contestarne l'autenticità della sottoscrizione, non è tenuto a proporre querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., ma può disconoscere la sottoscrizione stessa a norma dell'art. 214 c.p.c., anche nel caso in cui la sottoscrizione sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza legale della società. Tale disconoscimento deve essere operato nella prima difesa utile dopo la produzione del documento, anche se questo sia stato prodotto in copia, in quanto la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche *aliunde*.